

COMUNE DI CANEGRATE
PROVINCIA DI MILANO

CODICE 10934

NUMERO

74

DATA

20-12-2021

OGGETTO:

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX-ART. 20, DEL TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P) AL 31/12/2020

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE STRAORDINARIA, SEDUTA PUBBLICA

L'ANNO **DUEMILAVENTUNO** ADDI **VENTI** DEL MESE DI **DICEMBRE** ALLE ORE **19:00** NELLA SALA DELLE ADUNANZE, PREVIA L'OSSERVANZA DI TUTTE LE FORMALITA' PRESCRITTE DALLA VIGENTE NORMATIVA, VENNERO OGGI CONVOCATI A SEDUTA I COMPONENTI IL CONSIGLIO COMUNALE.

ALL'APPELLO RISULTANO:

COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.	COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.
COLOMBO ROBERTO	X			SORMANI LUISA	X		
MODICA MATTEO	X			LURAGO SARA	X		
ZAMBON EDOARDO	X			COLOMBO MATTIA	X		
AUTERI GIUSEPPINA	X			CONTI DIEGO	X		
MERAVIGLIA FRANCA	X			SORMANI ANNALISA		X	
GAREGNANI ANNA		X		FORNARA CHRISTIAN	X		
SPIRITO DAVIDE	X			CAPRIGLIONE FRANCESCO	X		
FRATTO MARCO	X			RUSSO DEBORAH	X		
PESSONI GIANLUCA	X						

TOTALE PRESENTI 15

TOTALE ASSENTI 2

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA TERESA LA SCALA IL QUALE PROVVEDE ALLA REDAZIONE DEL PRESENTE VERBALE.

ESSENDO LEGALE IL NUMERO DEGLI INTERVENUTI, IL SINDACO ROBERTO COLOMBO ASSUME LA PRESIDENZA E DICHIARA APERTA LA SEDUTA, PER LA TRATTAZIONE DELL'OGGETTO SOPRA INDICATO.



DELIBERAZIONE N. 74

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, DEL TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P) AL 31/12/2020

Componenti presenti in aula n. 15 su n. 17 assegnati ed in carica
Sono assenti i Consiglieri : Anna Garegnani – Annalisa Sormani

Il Sindaco illustra la proposta in argomento, seguono gli interventi di alcuni Consiglieri come riportato su supporto audio, depositato agli atti a norma dell'art. 60, 3° comma del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Quindi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

DATO ATTO CHE, ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art: 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

EVIDENZIATO che questo Ente al 31.12.2020 detiene partecipazioni nelle seguenti società:

DIRETTE

1. ACCAM S.p.A.
2. AMGA LEGNANO S.p.A.
3. ATINOM S.r.L. in liquidazione
4. AZIENDA TRASPORTI SCOLASTICI (ATS) S.r.l.
5. CAP HOLDING SPA
6. EURO.PA SERVICE S.r.l

INDIRETTE:

1. AMGA SPORT s.s.d. a.r.l.
2. AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL
3. AEMME LINEA AMBIENTE SRL
4. EUROIMMOBILIARE LEGNANO SRL
5. EUTELIA SPA in amministrazione straordinaria
6. AMIACQUE SRL
7. PAVIA ACQUE SCARL
8. ROCCA BRIVIO SFORZA in liquidazione



ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo e, precisamente:
 - “a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
- ovvero, al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., come rinnovato dal Decreto Delegato 16/6/2017, n. 100, le Amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente – entro il 31 dicembre di ogni anno – “una analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”;

TENUTO CONTO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, di cui all'art. 4, c. 1 T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria ed in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del T.U.S.P.;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;



- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che, è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Canegrate e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

CONSIDERATO CHE le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, del T.U.S.P, che rispettano i vincoli in materia di partecipazione di capitali privati e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo oltre l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c.1, T.U.S.P., a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

EVIDENZIATO che:

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del TU, questo Ente ha provveduto con provvedimento del Consiglio Comunale n. 43 del 28 settembre 2017 ad approvare la revisione straordinaria delle partecipazioni in società pubbliche,
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 del TUSP, questo Ente ha provveduto:
 - o con provvedimento del Consiglio Comunale n. 50 del 19 dicembre 2019 ad approvare la revisione periodica di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31.12.2018
 - o con provvedimento del Consiglio Comunale n. 62 del 29 dicembre 2020 ad approvare la revisione periodica di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31.12.2019
- che in tali piani si procedeva all'analisi delle partecipazioni dirette ed indirette del Comune assegnando alle stesse indirizzi per la loro razionalizzazione;

CONSIDERATO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito in conformità ai sopra indicati criteri, elaborando apposite schede predisposte sulla base delle Linee Guida emesse dal Dipartimento del Tesoro congiuntamente alla Corte dei conti pubblicate in data 04.11.2021, per ciascuna partecipazione detenuta direttamente e per le partecipazioni indirette, affidatarie di servizio in house providing, di cui si mantiene il controllo tramite l'organismo di controllo analogo sulla holding, secondo quanto riportato nell'allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato I);

TENUTO CONTO che gli indirizzi di cui sopra forniscono indicazioni per:



- la redazione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2020 (art. 20, commi 1 e 2 TUSP);
- la predisposizione della relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione adottato con riferimento alle partecipazioni dirette detenute al 31.12.2019 (art. 20, comma 4 TUSP)

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nel citato allegato alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta;

VERIFICATO che

1. sussistono le motivazioni per il mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle società di cui all'allegato piano ed in particolare:

DIRETTE

- EURO.PA SERVICE SRL
- CAP HOLDING SPA
- AMGA LEGNANO SPA

INDIRETTE

- AEMME LINEA AMBIENTE SRL
- AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL
- PAVIA ACQUE SCARL

2. sussistono motivazioni per porre in essere le misure di razionalizzazione di cui all'allegato piano per le seguenti società:

DIRETTE

Da dismettere nei tempi e nei modi che saranno stabiliti dalle Assemblee;

- ACCAM SPA
- AZIENDA TRASPORTI SCOLASTICI SRL

INDIRETTE

Da alienare;

- EUROIMMOBILIARE LEGNANO SRL

Da liquidare;

- ROCCA BRIVIO SFORZA SRL in liquidazione
- EUTELIA SPA in amministrazione straordinaria

Intervenire sui costi al fine del loro contenimento;

- AMGA SPORT SSD a RL

Da incorporare per fusione nella società capogruppo;

- AMIACQUE SRL

RITENUTO congruo, sulla base di quanto affermato nell'allegato piano di razionalizzazione, confermare l'alienazione della partecipazione indiretta detenuta in EUROIMMOBILIARE LEGNANO Srl per il tramite di AMGA LEGNANO SPA dando mandato alla capogruppo di procedere in tal senso;

CONSIDERATO che per la società:

- ATINOM SRL in liquidazione



dando seguito alla delibera di Consiglio n. 56 del 30.11.2020 in data 12.1.2021 il Comune di Canegrate ha attivato le procedure per la vendita della quota nominale che si è realizzata in data 21.7.2021 trasferendo la proprietà ad AUTOGUIDOVIE SPA ;

che per le società

- ROCCA BRIVIO SFORZA SRL in liquidazione
 - EUTELIA SPA in amministrazione straordinaria
- le procedure di liquidazione sono già avviate e in attesa della conclusione delle stesse;

che per le società

- AMGA SPORT SSD a RL

verrà comunicata l'adozione del presente piano al fine di attuare le misure di contenimento dei costi in esso richiamate;

che per la società ACCAM s.p.a.:

- Ha perso la qualifica di società in-house poiché risulta acclarato il mancato raggiungimento del limite quantitativo richiesto dalla legge (più dell' 80% del fatturato per gli Enti soci), e che dal 1.9.2020 non gestisce più alcun servizio a favore dell'Ente;
- Il Comune di Canegrate intende procedere alla razionalizzazione della partecipazione con "modalità dismissione" (come indicato in scheda di dettaglio ACCAM, allegata);

Per la società AZIENDA TRASPORTI SCOLASTICI SRL , in occasione del nuovo affidamento per l'anno scolastico 2020-2021 le valutazioni condotte con indagine di mercato, a cui si è aggiunta una valutazione dello stato della società che rileva criticità a breve-medio termine, hanno portato al non poter attestare al momento l'economicità del servizio affidando lo stesso ad un altro operatore (si rimanda alla scheda di dettaglio ATS allegata).

Pertanto nel piano di razionalizzazione del 2020 si era deciso per la razionalizzazione della partecipazione con "modalità di alienazione a titolo oneroso". Facendo seguito a tale indirizzo il Comune di Canegrate in data 20.10.2021 ha pubblicato sul proprio sito informatico e all'albo pretorio apposito avviso di manifestazione di interesse alla vendita della quota societaria che però è andata deserta.

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dal competente ufficio comunale ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute, espresse nelle schede allegate alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATI;

- l'art. 42, comma2, lettera e) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. circa le competenze del Consiglio comunale in materia di organizzazione di servizi pubblici e partecipazioni a società;
- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art 1, comma 1, della Legge 7/8/1990, n. 241 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 267/2000, lo Statuto ed il vigente regolamento di contabilità e dei controlli interni;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 30/09/2020 "Presentazione Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2021-2023 (art.170, comma1, D.lgs267/00) " Approvazione.
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 2/03/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 e aggiornamento documento unico di programmazione relativi allegati e s.m.i.;
- il D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.;



Udita la discussione intervenuta la cui registrazione è riportata su supporto audio;

Dato atto che la presente proposta deliberativa è stata sottoposta all'esame della Commissione Bilancio, Programmazione e finanze del 15/12/2021;

Acquisito il parere di cui agli articoli 49, 147 bis 1° comma e 153 5° comma del Decreto Legislativo 267/2000 riportato in allegato;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Diego Conti – Christian Fornara – Francesco Capriglione - Deborah Russo), espressi per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Canegrate alla data del 31 dicembre 2020, accertandole come da *allegato 1* alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di approvare tutte le misure contenute nel predetto provvedimento, ed in particolare di procedere:

- all'alienazione della partecipazione indirettamente detenuta in EUROIMMOBILIARE LEGNANO Srl per il tramite di AMGA LEGNANO SPA, dando mandato alla capogruppo di procedere in tal senso;
- alla conclusione delle procedure di liquidazione già avviate per le seguenti società:
 - ROCCA BRIVIO SFORZA SRL in liquidazione
 - EUTELIA SPA in amministrazione straordinaria
- alla richiesta di attuare misure per il contenimento dei costi indicati nelle apposite schede per la seguente società:
 - AMGA Sport s.s.d. a r.l. (per il tramite di AMGA LEGNANO SPA)
- alla dismissione per le seguenti società:
 - AZIENDA TRASPORTI SCOLASTICI SRL
 - ACCAM SPA
- alla fusione per incorporazione nella capogruppo per la società AMIACQUE SRL detenuta indirettamente per il tramite di CAP HOLDING SPA, dando mandato alla capogruppo di procedere in tal senso;

3) di prendere atto che la società ATINOM SRL in liquidazione alla data di redazione del presente atto è stata venduta ad AUTOGUIDOVIE SPA;

4) che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

5) che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;



6) che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza di dare attuazione alla deliberazione in precedenza adottata al fine di consentire la tempestiva pubblicazione e trasmissione, ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P. e dall'art. 21 del Decreto correttivo;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Diego Conti – Christian Fornara – Francesco Capriglione – Deborah Russo), espressi per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Allegati:

- Parere Legge D.Lgs. n. 267/2000;
- Piano razionalizzazione ordinaria anno 2020 delle società pubbliche ;



Letto, approvato e sottoscritto :

IL PRESIDENTE
F.to Roberto Colombo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D. Lgs. n.267/2000 viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 29 DIC. 2021 e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Li, **29 DIC. 2021**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala

AUTENTICAZIONE

La presente copia è conforme all'originale, per uso amministrativo, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445, art.18, composta di n. 9 fogli, di cui si omettono gli allegati.

29 DIC. 2021

Li,



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Teresa La Scala)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "T. La Scala", written over a horizontal line.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è **DIVENTATO ESECUTIVO** in data _____ ai sensi dell'art.134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala